



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 04/06/2019

Prot.300/A/4983/19/149/2018/06



265087

OGGETTO: Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
CHIARIMENTI OPERATIVI.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Si fa seguito alla circolare Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

In questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni sono state rappresentate alcune criticità operative afferenti soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell'UE, che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero.

Per tali soggetti che, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia¹, si è posta l'esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto di cui all'art. 93, comma 1 bis, C.d.S. anche in ragione della concreta ed oggettiva difficoltà di procedere ad accertamenti su strada. Ciò consentirà di valorizzare adeguatamente tale permanenza in Italia.

In particolare, a fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 93 C.d.S., diversamente da quanto indicato in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni al punto 1.5 dell'allegato 3 alla richiamata circolare del 10 gennaio 2019 Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 (cfr scheda illustrativa allegata n. 3), la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo

¹ Il riferimento è all'art. 12 della direttiva 2006/126/CE che consente l'acquisizione della residenza cosiddetta "normale" in caso di dimora abituale per interessi personali e professionali o solo personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita a condizione che vi ritorni regolarmente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.

Ciò premesso, a parziale modifica del citato punto 1.5 della richiamata circolare, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, con il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all'attenzione delle Amministrazioni interessate, si ritiene che le disposizioni dell'art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater CdS non possano trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.

Per effetto delle indicazioni sopraesposte, il punto 1.5 della circolare in premessa si deve intendere sostituito dal seguente: *"1.5 Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell'art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia."*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Figliore